

CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa degli onorevoli BOLDI,

Norme relative alle comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie

Onorevoli colleghi! - La salvaguardia della salute presente nell'articolo 32 della Costituzione si basa sulla centralità del rapporto di fiducia medico paziente. Tale relazione, presupposto fondamentale di ogni atto medico di prevenzione, terapia e riabilitazione, oggi viene esposta a gravi rischi a causa di una deriva fuorviante ed ingannevole per il cittadino utente in termini di informazione in sanità, dove sempre più diffuso è il rischio verso trattamenti terapeutici non sempre corrispondenti alle singole esigenze di cura, senza che il cittadino possa avere consapevolezza di essere caduto nelle maglie di una illusoria suggestione.

Il fenomeno della ingannevole informazione in sanità è poi particolarmente evidente in odontoiatria, a causa delle caratteristiche di diffusione sul territorio della componente privatistica e dello sviluppo economico commerciale di tale settore della medicina in Italia.

I dentisti attivi in Italia sono circa 60.000 unità. Oltre il 90% delle prestazioni odontoiatriche in Italia viene svolto in regime privatistico e il servizio sanitario nazionale garantisce prestazioni terapeutiche inquadrate nei cosiddetti LEA (Livelli essenziali di assistenza) solamente per le popolazioni di specifica vulnerabilità di condizioni di salute, oppure sociale o economica. L'intero sistema odontoiatrico, inserendo ogni figura compresa nel settore, occupa direttamente oltre 190.000 addetti che arrivano ad oltre 250.000 (oltre i familiari) se si considerano le attività indotte, fatturando complessivamente circa 10 miliardi di euro, che generano sull'intero sistema economico italiano circa 25 miliardi di euro di valore aggiunto (Pil nazionale 1550 miliardi).

Perché i messaggi e le informazioni pubblicitarie in sanità siano rispettosi e comprensibili da parte del cittadino utente, la presente proposta di legge mira alla definizione di nuove regole che impongano che i messaggi e le informazioni pubblicitarie in sanità siano realizzati in modo da rispettare condizioni di veridicità e trasparenza e senza determinare suggestioni che possano sviare il cittadino/paziente dall'effettuare una libera e ragionata scelta su ciò che sia meglio per la sua salute.

La presente proposta di legge intende disciplinare la pubblicità in ambito sanitario quale misura urgente di trasparenza e veridicità, escludendo quindi, in questo delicato ambito costituzionalmente tutelato, qualsiasi elemento di carattere promozionale e suggestivo dalle comunicazioni informative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

(Comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie)

1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.

2. In presenza di comunicazioni con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, gli Ordini professionali sanitari territoriali o le rispettive Federazioni, **in caso di informative con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale**, verificano preventivamente la correttezza delle informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita istanza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette informative possono essere diffuse, rimanendo in tal caso comunque salvo il controllo successivo, con connessa facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinistico, locale o centrale, che ne inibisca la diffusione.

Art. 2

(Provvedimenti sanzionatori)

1. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli Ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Art.3

(Gestione delle strutture sanitarie di cura)

2. Tutte le strutture sanitarie private di cura, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono in ogni caso tenute a dotarsi di direttore sanitario iscritto all'Albo territoriale in cui hanno sede operativa.

